

Comune di Torchiara

Provincia di Salerno

SCHEMA DI CONTRATTO

N° di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE ACQUASANTA"– Comune di Torchiara - CUP: I97D18000470007 – CIG: 90988142D8
Numero gara ANAC 8449339

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno.....
...
addì.....
.
del mese di
alla
ore.....
in presso gli Uffici
ubicati in Via
.....

AVANTI A ME

....., segretario del....., domiciliato per la mia carica presso
....., senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo
dalle Parti, aventi i requisiti di legge,

SONO COMPARSI

- da una parte:....., dirigente pubblico nato a il,
domiciliato per la sua carica presso....., il quale interviene in questo Atto, in
esecuzione del, in rappresentanza e per conto del, codice fiscale n°
....., che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione
Appaltante";
- dall'altra parte:
il Sig., nato a il,
residente in, che interviene in
questo Atto in qualità di della, capitale sociale lire
....., codice fiscale, con sede legale in
..... iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
..... al numero, che nel prosieguo dell'Atto verrà
chiamata per brevità anche "Appaltatore".

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del
quale:_____

PREMETTONO

che a seguito di gara a mezzo di, sono stati provvisoriamente aggiudicati all'Appaltatore" i "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE ACQUASANTA"– Comune di Torchiara - CUP: I97D18000470007 – CIG: 90988142D8 come risulta dal verbale di gara in data della Commissione di gara, che in originale si allega al presente Atto sotto la lettera "A";

- che con determinazione n° in data del Dirigente del settore sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i suddetti lavori;
- che è stato pubblicato l'avviso in merito all'esito della suddetta gara, ai sensi dell'articolo 20 della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il al n° (solo per Società di capitali);
- che il legale rappresentante dell'"Appaltatore" e il Responsabile del procedimento in data hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 71 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 554, il verbale acquisito al protocollo dell'Ente il con n° Dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;
- che l'"Appaltatore" ha presentato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, protocollo numero in data dal quale risulta che nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART.2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'"Amministrazione Appaltante" come sopra rappresentata, conferisce all'"Appaltatore" che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto relativo ai LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE ACQUASANTA"– Comune di Torchiara

Il presente contratto è stipulato "a corpo e a misura" ai sensi delle leggi vigenti, come segue:

- 1) Lavori a corpo Euro 000.000,00 (di cui €00.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)
- 2) Lavori a misura Euro 358.700,00 (di cui €10.718,37 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)
- 3) Importo totale dell'appalto Euro 358.700,00

Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dagli artt. 10, 11 e 12 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", senza che l'impresa possa recedere dal contratto o chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle stesse disposizioni.

ART.3

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e rigorosa del progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale con atto n° del sopra richiamato.

Sono parte integrante del contratto:

- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici";
- il capitolato speciale;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza;

- (eventuali atti relativi alla designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, a ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute - art. 3 comma 1 cap. gen.).

A norma di quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1994 n° 109, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza, (eventuali atti relativi alla designazione della persona o delle persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, a ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute - art. 3 comma 1 cap. gen.) sono allegati al presente contratto sotto le lett
Il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali e l'elenco prezzi unitari che sono depositati agli atti unitamente alla citata deliberazione di approvazione n° e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati.

ART.4

OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge.

La sottoscrizione del contratto e degli allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché degli obblighi ed oneri posti in essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel rispetto delle norme che regolano il subappalto:

1. affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
2. pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
3. garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle previsioni dell'art. 6;
4. pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge 46/1990.

ART.5

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta ad euro..... (euro.....)
per lavori al netto del ribasso del % (oppure "come da offerta prezzi") e
euro..... (euro.....) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, I.V.A. esclusa.

ART.6

GARANZIE

A norma dell'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e dell'art. 101 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto l'Impresa presta la cauzione definitiva di euro..... (euro.....) pari al 10% (ovvero "10%+punti eccedenti 20%") dell'importo contrattuale di euro..... (euro.....) mediante

L'"Appaltatore" si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della legge 11 febbraio 1994 n° 109 e dell'articolo 103 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, a costituire, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una apposita polizza assicurativa di (euro.....), a garanzia di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché a garanzia di danni a terzi

nell'esecuzione dei lavori.

Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Appaltatore" si impegna, altresì, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, a stipulare, ai sensi dell'art. 104 del suddetto decreto n° 554/1999, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per la durata di dieci anni. (clausola da inserire, qualora l'importo dei lavori sia superiore al controvalore in euro di 10 milioni di DSP, come previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 dicembre 2000)

ART.7

CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE

A norma degli artt. 4 e 6 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" l'Appaltatore qualora non conduca i lavori personalmente prima della consegna deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Appaltatore, tramite il DIRETTORE DI CANTIERE assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato, prima della consegna, dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui sopra.

Tali soggetti sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

L'impresa dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico.

ART.8

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono alla Amministrazione Appaltante, a norma del comma 8 dell'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996 n° 494 e del comma 7 dell'art.18 della legge 19.3.1990, n° 55, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso, per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà

attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai D.Lgs. vi 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

ART.9

TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI - PROROGHE

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 91 (novantuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Nel detto periodo sono stati considerati e quindi compresi, anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a quanto disposto dall'art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e dall'art. 21 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari a 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale determinata a norma di quanto disposto dall'art. 117 del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999. Nel caso siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione delle penale nell'ammontare contrattualmente stabilito. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, a norma dell'art. 26 del D.M. LL.PP. n° 145/2000, con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse. Non verranno invece presi in considerazione motivi inerenti a mancanza di materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a totale rischio dell'appaltatore.

L'applicazione delle penali è comunque disciplinata dall'art. 117 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e dagli artt. 21 e 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145.

ART.10

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, a norma dell'art. 45 comma 10 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di esecuzione approvato da essa redatto.

Tale programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

ART.11

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono comunque disciplinate dall'art. 133 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e dagli artt. 24 e 25 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145.

ART.12

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3 comma ottavo, del Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori....., e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 10/01/1991 n. 55 la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelle dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68. (ovvero: Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data, protocollo, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n° 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".).

ART.13

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", con particolare riferimento a quelle previste dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 ed a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori:

1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
2. acquisizione autorizzazioni per occupazioni temporanee, per gli allacciamenti ai pubblici servizi, per la realizzazione di accessi carrabili necessari per l'esecuzione dei lavori, per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
3. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e per l'illuminazione del cantiere;
4. fornitura dell'acqua da usare per i lavori; qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare il funzionamento della condotta di adduzione dell'acqua, si dovrà assicurare l'approvvigionamento mediante trasporto con mezzi idonei;
5. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
6. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;
7. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.
8. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6°, della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
9. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
10. bonifica, anche a mezzo ditta specializzata prima dell'inizio dei lavori, della zona di lavoro per rintracciare e/o rimuovere impianti a rete e ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia evitato il danneggiamento di eventuali impianti a rete e assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
11. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori; resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante ed il personale dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati;
12. garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
13. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati, con un arredo adeguato ed essere dotati di adeguati servizi

- igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. Tali obblighi dovranno essere integralmente rispettati anche nel caso in cui, per la natura delle opere da eseguire, si rendano necessarie più installazioni. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di limitazione del traffico stradale;
14. esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
 15. formazione dei movimenti di terra ed ogni altro onere relativo all'impianto del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
 16. provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche se esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 17. innaffiamento delle eventuali demolizioni per impedire il sollevarsi della polvere;
 18. pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
 19. osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
 20. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti dalla Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;
 21. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate due copie in carta bromuro, unitamente alle negative. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;
 22. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente Capitolato e di servirsi dei dipendenti stessi per qualunque altra occorrenza, sotto pena di severa ammenda da stabilirsi dall'Amministrazione;
 23. garantire, su richiesta del direttore dei lavori in particolari circostanze ed a suo insindacabile giudizio, sia di giorno che durante la notte, la presenza sul luogo di lavoro, di operai con il compito di dirigere e disciplinare il traffico a senso unico alternato ed eseguire interventi. In luogo degli operai suddetti potrà essere installato un impianto semaforico che abbia la stessa funzione;
 24. spese di pesatura che occorressero;
 25. sgombero dal cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte o maestranze e pulizia dell'opera realizzata;
custodia e conservazione di qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, trasporto dei materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
 26. custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo anche con il mantenimento degli scolli delle acque pubbliche ed il transito sicuro, nelle vie e sentieri pubblici e privati antistanti le opere da

eseguire. Tra tali oneri sono compresi l'aggettamento delle acque che si raccogliessero negli scavi di fondazione, lo sgombero delle nevi, e la realizzazione delle opere a tutela e conservazione dei manufatti dall'azione di agenti atmosferici (acque, gelo, ecc.). E' anche compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della D.L.

27. oneri relativi a prove o analisi, ancorché non prescritte nel capitolato speciale d'appalto, ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o dell'organo di collaudo; sono al contrario a carico dell'Amministrazione Appaltante gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto (art. 15 commi 7 e 8 del capitolato generale). Rimangono comunque a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri definiti dall'art. 193 del D.P.R. 554/1999 e dall'art. 37 comma 2 del D.M.LL.PP. 145/2000. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. Su richiesta della D.L. potranno essere sottoposti a prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute.
28. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso anticipato dell'opera previa richiesta dall'Amministrazione Appaltante a norma dell'art. 200 comma 1 del D.P.R. 554/1999, senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;
29. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amm.ne ed il suo personale.
30. (guardia e sorveglianza, con il personale necessario provvisto a norma dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982 n° 646 della qualifica di guardia particolare giurata, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore).

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale, dai tetti e dai cortili.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul successivo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente contratto.

ART.14

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO E IN ECONOMIA

I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a corpo o a misura, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto. L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene contemporaneamente alla loro esecuzione.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

A norma dell'art. 28 del D.M. LL.PP. n° 145/2000, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi al prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

14.1 Lavori a misura:

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori, nell'ambito del suo potere discrezionale definito dal 1° periodo del 3° comma dell'art. 25 della legge 109/94, o dall'Amministrazione Appaltante.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante, eventualmente corretti ai sensi dell'art. 90 comma 7 del D.P.R. 554/99 e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista delle lavorazioni e forniture", che costituiscono i prezzi contrattuali.

Ovvero quando l'aggiudicazione avviene mediante ribasso sull'elenco prezzi: la contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta.

14.2 Lavori a corpo:

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici, del capitolato speciale e degli altri documenti facenti parte del contratto; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel capitolato speciale d'appalto, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

ART.14

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) .

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I pagamenti verranno effettuati in favore dell'Impresa a mezzo presso Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 26.04.1983 n. 131 si precisa che nel calcolo per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa DD.PP. e quella della ricezione del relativo mandato di pagamento presso la

competente sezione di Tesoreria della Stazione appaltante (clausola da inserire nel caso di intervento finanziato con mutuo della Cassa DD.PP.)

ART.15 CONTROLLI

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

ART.16 CONTO FINALE

A norma dell'articolo 173 del D.P.R. n. 554/1999 il conto finale dovrà essere compilato entro 2 (due) mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato.

ART.17 SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'art. 195 del D.P.R. 554/1999.

Secondo quanto stabilito dall'art. 208 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Si procederà, in sostituzione del certificato di regolare esecuzione, alla redazione del certificato di collaudo, nei limiti della vigente normativa, o per autonoma scelta dell'Amministrazione Appaltante.

Le operazioni di collaudo provvisorio, a spese dell'Appaltatore, avranno luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Se durante il collaudo venissero accertati difetti si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 197 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554.

Con l'emissione del certificato di favorevole collaudo provvisorio avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza di tale termine.

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il certificato di collaudo provvisorio delle opere, o il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

ART.18 MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui sopra, il foro competente sarà quello di Vallo della Lucania.

Oltre a quanto stabilito in materia dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n° 109, deve tenersi conto di quanto previsto dagli artt. 137 e 149 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554.

ART.19

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE

Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 197 del D.P.R. 554/1999 oltre che da tutte le altre norme di legge.

ART.20

MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e dall'art. 20 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori vengono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'impresa nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni di forza maggiore derivati al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'appaltatore i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati e che vengono poi disfatte con il compimento di questi.

ART.21

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 117, comma 4, 118 e 119 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n° 554.

ART.22

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e per tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso

ART.23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.24

SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART.25

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE

Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa fissa,

La partita I.V.A. dell'Impresa..... è

Il codice fiscale del titolare..... è

ART.26

SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. n° 554/1999 e dell'art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ART.27
REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.28
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Committente, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Del presente Atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Consta di n° Facciate intere e quanto sin qui della
di..... Fogli, indi l'atto viene sottoscritto come segue:

IL DIRIGENTE

.....

Per L'IMPRESA.....

Sig.

SEGRETARIO GENERALE

Dott.....